



LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Ottobre 2023

NEWS

FISCO

SPESE SANITARIE: ONLINE LA GUIDA AGGIORNATA

La nuova versione passa in rassegna le varie agevolazioni relative alle spese in materia di salute, specificando per ciascuna i documenti che è necessario esibire all'intermediario che invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell'Agenzia (Guida AE 1° ottobre 2023).

Nuovo restyling per la Guida 1° ottobre 2023 “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie” pubblicata dall'Agenzia delle Entrate. Il breve manuale illustra le diverse tipologie di spese sanitarie che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche). Per ciascuna di esse sono specificati tutti i **documenti** che è necessario esibire all'intermediario che predispose ed invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell'Agenzia.

Nella Guida, ad una parte generale, in cui sono messe in evidenza le regole principali, come comportarsi con le spese sostenute all'estero ed il meccanismo di ripartizione della detrazione in più anni, segue uno specifico capitolo dedicato alle **spese sanitarie detraibili**. Come noto, infatti, nella maggior parte dei casi è riconosciuta una detrazione dall'Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia). In sostanza, la detrazione spettante è pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro. Alcune spese sostenute per le persone con disabilità sono, invece, ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza applicare la franchigia (per esempio, le somme pagate per il trasporto in ambulanza del disabile, per l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione, eccetera).

In alcune situazioni, invece della detrazione dall'imposta lorda, si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo. Al riguardo, un capitolo della Guida è dedicato alle spese mediche generiche ed a quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle **persone con disabilità**. Si ricorda che, ai fini della deduzione, si considerano disabili le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 L. 104/1992 e le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.

PRECOMPILATA 2023: GUIDA AGGIORNATA CON IL MODELLO PER LE PERSONE DI FIDUCIA

A seguito dell'approvazione del modello per consentire alle persone di fiducia di accedere alla dichiarazione precompilata di contribuenti impossibilitati, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sulla dichiarazione precompilata 2023.

Con il provvedimento del 22 settembre 2023 n. 332731, l'Agenzia delle Entrate approva i modelli e le istruzioni per consentire alle **persone di fiducia**, ai genitori ed agli altri rappresentanti (ad esempio i tutori) di utilizzare i servizi web delle due Agenzie (Entrate e Riscossione) nell'interesse di un'altra persona. A tale proposito, l'Agenzia stessa ha aggiornato la guida sulla **dichiarazione precompilata 2023**.

L'accesso alla precompilata e, più in generale, ai servizi online da parte di coloro che operano nell'interesse di altri contribuenti è stato notevolmente semplificato negli ultimi anni.

Per l'accesso ai servizi online dell'Agenzia, tra i quali la dichiarazione precompilata, il contribuente può richiedere di abilitare una persona di sua fiducia.

Quest'ultima, una volta che è stata abilitata, accede all'area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se operare per proprio conto oppure nell'interesse della persona che lo ha abilitato. Ogni persona può designare una sola “persona di fiducia”.

Ogni persona può essere designata quale “persona di fiducia” da non più di tre persone e disabilitata al massimo tre volte in un anno solare. Chi è stato disabilitato per tre volte non potrà, per quell'anno, essere ulteriormente abilitato come persona di fiducia.

La persona di fiducia, inoltre, deve agire al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale od imprenditoriale eventualmente svolta.

Come presentare la richiesta

Per abilitare (o disabilitare) la persona di fiducia occorre presentare il modulo di richiesta, in cui l'interessato può utilizzare una delle seguenti modalità:

- la funzionalità web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, all'interno della sezione “**Profilo Utente**”;
- inviando la documentazione ad una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC), trasmesso dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure dall'indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla persona di fiducia. L'invio del modulo dalla PEC della persona di fiducia deve essere espressamente autorizzato, barrando nel modulo l'apposita casella. Gli indirizzi di posta sono disponibili nella pagina “**Pec Direzioni Provinciali**”. Il modulo va sottoscritto con firma digitale, oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne inviata la copia per immagine (ad esempio, la scansione), insieme alla copia del proprio documento di identità;
- presentando, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, il modulo firmato in originale ed esibendo il proprio documento di identità;
- tramite il **servizio online di videochiamata**, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità in essa indicate. In questo caso, il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma

autografa, è esibito a video, insieme al documento di identità in corso di validità dell'interessato. Dopo la videochiamata, l'interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate contattato. In alternativa, può inviare a quest'ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video insieme alla copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Guida AE aggiornamento settembre 2023

CONTRATTI DI APPALTO: COME APPLICARE IL BOLLO NELLA REGISTRAZIONE

Con la risposta del 9 ottobre 2023 n. 446, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di applicazione dell'imposta di bollo nella registrazione dei contratti di appalto, considerato che il Codice dei contratti pubblici ha apportato modifiche al bollo che l'appaltatore è tenuto a corrispondere al momento della stipula di un contratto.

L'istante osserva che, tra le novità apportate dal Codice dei contratti pubblici, sono state sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'**imposta di bollo** di cui al DPR 642/72 in materia di contratti disciplinati dal codice.

In proposito, l'istante chiede di conoscere se, ai fini della **registrazione dei contratti di appalto**, debba essere applicata o meno l'imposta di bollo finora richiesta per l'espletamento della formalità di registrazione in aggiunta a quella prevista dal nuovo Codice dei contratti.

In sede di **integrazione documentale**, l'istante ha precisato che l'istanza non è riferita ad un caso specifico, ma è intesa ad avere una linea di condotta in vista di futuri contratti che potrebbero essere registrati, in modo da adempiere in maniera esatta alla prescrizione normativa.

Con la risposta del 9 ottobre 2023 n. 446, l'Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso in cui il contratto sia stato rogato od autenticato da un notaio od altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all'art. 3bis D. Lgs. 463/97, l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

Non è, invece, ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale. Pertanto, si ritiene che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall'art. 18 c. 10 D. Lgs. 36/2023.

Inoltre, come detto, le nuove disposizioni, dunque, si applicano in relazione ai futuri contratti che potrebbero essere registrati, purché relativi, in ogni caso, a procedimenti avviati a partire da tale data.

GASOLIO COMMERCIALE: DICHIARAZIONI DI RIMBORSO ENTRO IL 31 OTTOBRE 2023

Gli incentivi si riferiscono al carburante consumato nel terzo trimestre 2023. L'importo rimborsabile è pari ad euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale. Le dichiarazioni potranno essere compilate attraverso l'apposito software delle Dogane.

Al via i **rimborsi** dei quantitativi di **gasolio commerciale** consumati nel settore del trasporto nel **terzo trimestre 2023**. Le dichiarazioni di rimborso, necessarie alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter D. Lgs. 504/95, possono essere presentate dallo scorso 1° ottobre e sino al **31 ottobre** incluso. L'Agenzia delle Dogane con una nuova Informativa, emanata lo scorso 28 settembre, ha chiarito l'importo spettante nonché i tempi e le modalità di trasmissione della dichiarazione.

In particolare, l'importo rimborsabile è pari ad euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Le dichiarazioni relative al terzo trimestre 2023 dovranno essere compilate e stampate attraverso l'apposito **software** disponibile sul sito internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2023). Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

- per le **imprese nazionali**: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
- per le imprese **unionali obbligate** alla presentazione della **dichiarazione dei redditi** in Italia: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa; al fine di facilitare l'individuazione dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all'elenco pubblicato al seguente link;
- per le imprese unionali **non obbligate** alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente unionale identifica l'Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza.

Gli esercenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del **Servizio Telematico Doganale – E.D.I.** Quanto alla **documentazione utile** a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore.

Con riguardo alla compilazione, l'Informativa spiega nel dettaglio come devono essere compilati il **Quadro A-1**, il **Quadro A-2** ed il **Quadro B** della dichiarazione.

Per la fruizione del rimborso, i soggetti aventi diritto indicano nella dichiarazione presentata all'Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro. Per il godimento dell'agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il **codice tributo 6740**, per il cui utilizzo si rinvia alla Nota ADM 14 maggio 2015 n. 57015/RU.

L'Informativa ricorda, tra il resto, che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell'anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il **31 dicembre 2024**. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà essere presentata entro il **30 giugno 2025**.

FIGLI A CARICO: LA CU VA COMPILATA NONOSTANTE L'ASSEGNO UNICO

L'inserimento dei dati nella CU 2024 resta di fondamentale importanza per tutta una serie di altri aspetti: dagli sconti previsti per le spese sostenute nell'interesse dei figli con meno di 21 anni, alle novità in materia di welfare aziendale e, non da ultimo, per alimentare le informazioni che confluiscono nella Precompilata.

Nonostante l'introduzione dell'**Assegno Unico Universale**, la sezione della **Certificazione Unica** dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” va compilata dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi in cui per i soggetti ivi indicati non si sia provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia o di oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente previsti entrambi dall'art. 12 TUIR.

È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 55/E dello scorso 3 ottobre.

Come noto, a decorrere dal **1° marzo 2022**, con l'introduzione dell'AUU, il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico non può più avvalersi delle detrazioni di cui all'art. 12 TUIR, sostituite dall'assegno, ma, tuttavia, può avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e **spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico** di cui al medesimo art. 12 TUIR (cfr. Circ. AE 18 febbraio 2022, n. 4/E, paragrafo 1.4).

Da qui l'importanza, evidenziata dall'Agenzia delle Entrate, di indicare nella CU i dati relativi ai familiari che nel periodo d'imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico e, per i quali, come precisato nelle istruzioni della CU, non ci siano state le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, indipendentemente se gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella CU. D'altronde, ai fini del riconoscimento da parte del sostituto d'imposta delle deduzioni/detrazioni degli oneri sostenuti dal lavoratore per i familiari a carico la sezione della CU dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” va comunque compilata dal sostituto d'imposta.

Non da ultimo, le informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni in oggetto sono necessarie per tanti altri aspetti. Tra questi, ricorda l'Agenzia delle Entrate, la determinazione delle **addizionali regionali all'Irpef** con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale e le novità in materia di **welfare aziendale** che prevedono la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli. A tal fine, il lavoratore comunica i codici fiscali dei figli al sostituto, che provvederà a riportare tali dati nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni.

Non da ultimo, i dati confluiscono nella **Precompilata**: un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell'Assegno unico, consente all'Agenzia delle Entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli di cui all'art. 5 D. Lgs. 175/2014.

CU 2024: LE NOVITA' SULLA SEGNALAZIONE DEI DATI DEI FIGLI A CARICO

Con Nota del 27 ottobre 2023 n. 386245, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la compilazione nella CU 2024 della sezione dei dati relativi ai figli a carico è circoscritta solo alle ipotesi in cui il datore di lavoro sia già in possesso di tali dati.

L'Agenzia delle Entrate rende noto che la **compilazione** della sezione della CU **2024** relativa ai **codici fiscali dei figli** è circoscritta alle sole ipotesi in cui il datore di lavoro sia già in possesso di tali dati.

Più specificamente, l'obbligo riguarda le seguenti **tre situazioni**:

- il dipendente, in sede di conguaglio, richiede al sostituto il riconoscimento di una detrazione per le spese sostenute per conto del figlio (es. fattura di una spesa medica intestata al figlio);
- agevolazioni ai fini del calcolo dell'addizionale regionale IRPEF in presenza di figli a carico;
- non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite di € 3.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico per il 2023.

Il chiarimento è stato reso a seguito della pubblicazione della Risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023, con la quale si rappresentava che la sezione della CU dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” dovesse essere compilata dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi in cui per i soggetti ivi indicati non si fosse provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia o di oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.

In aggiunta a ciò, si evidenziava che le informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni sono necessarie per la determinazione delle addizionali regionali all'IRPEF con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale.

PROROGA TERMINI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

Con il DL 132/2023 (“Decreto Proroghe”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2023, è stata disposta una proroga dei termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza.

L'art. 4 c. 4-ter del D.L. 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 39/2004, dispone che, nel caso in cui al termine di scadenza il **programma** (i.e. il programma di cessione dei complessi aziendali) risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione od alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello Sviluppo Economico può disporre la **proroga** del termine di esecuzione del programma per un massimo di **dodici mesi**.

L'art. 4 c. 4-septies del medesimo D.L. precisa che, per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello Sviluppo Economico può disporre con le medesime modalità un'**ulteriore proroga del termine** di esecuzione del programma per un **massimo di dodici mesi**, o per un massimo di **ventiquattro mesi** nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa.

Con l'art. 15 D.L. 132/2023 pubblicato in GU pochi giorni fa – il “Decreto Proroghe” – è stata disposta la proroga del **termine massimo** di cui al citato art. 4 c. 4-septies, fino ad un termine di **ulteriori 24 mesi** nei casi in cui risulti pendente un **contenzioso giurisdizionale** avente ad oggetto la validità, in tutto od in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento

del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto D.L. 347 del 2003.

ELETTROLIZZATORI: IN ARRIVO 100 MILIONI DI EURO PER LA PRODUZIONE

Disco verde della Commissione Europea al regime italiano a sostegno della produzione di elettrolizzatori per promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette.

Non contrastando con la disciplina sugli Aiuti di Stato il “**bonus elettrolizzatori**” ha ottenuto il via libera della Commissione Europea e sarà riconosciuto entro il 2026. Il regime agevolativo, che conta una dotazione finanziaria pari a **100 milioni di euro**, sostiene la produzione di elettrolizzatori al fine di promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, in linea con il piano industriale del **Green Deal**. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli **aiuti di Stato** che la Commissione ha adottato per sostenere misure in settori che sono fondamentali ai fini dell'accelerazione della transizione verde e la riduzione della dipendenza dai combustibili.

Il bonus sarà riconosciuto sotto forma di **sovvenzioni dirette**. L'obiettivo del regime è lo sviluppo delle capacità di produrre attrezzature strategiche necessarie per la diversificazione delle fonti energetiche. La misura sarà aperta a tutti i settori, ad eccezione delle istituzioni finanziarie. Un importo pari ad almeno il 40% delle risorse sarà destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La Commissione ha constatato che il regime italiano rispetta le condizioni previste dal quadro temporaneo di crisi e transizione. In particolare, l'aiuto incentiverà la produzione di attrezzature necessarie per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette e sarà concesso **entro il 31 dicembre 2025**. Secondo Bruxelles il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato al fine di accelerare la transizione verde ed agevolare lo sviluppo di alcune attività economiche che rivestono importanza per l'attuazione del piano REPowerEU e del piano industriale del Green Deal, in conformità dell'art. 107 par. 3 lett. c) TFUE e delle condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione.

BONUS IMPRESE TURISTICHE: POSSIBILE LA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA SOLO PER INTERO

Con la risposta ad interrogazione parlamentare del 5 ottobre 2023 n. 5-01429 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla disciplina della cessione dei crediti d'imposta per le imprese turistiche.

L'art. 9 DL 152/2021 prevede la possibilità di cessione totale o parziale del **credito** per le **imprese turistiche**.

L'art. 28 c. 3 ter lett. a nn. 1 e 2 DL 4/2022 prevede la cedibilità del credito, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate alle banche ed agli altri intermediari finanziari.

Gli Interroganti chiedono di sapere se è confermata la cedibilità del credito d'imposta di cui si tratta specificando se è ammessa la cessione parziale anche a favore di soggetti diversi da banche ed

intermediari finanziari come previsto dalla legge, e, in caso affermativo, quali siano le **modalità di cessione** e le tempistiche di attivazione del canale telematico.

La norma istitutiva del credito d'imposta, che in origine prevedeva la possibilità di cessione parziale, è stata modificata dal DL 4/2022, al fine di contrastare le frodi nel settore delle **agevolazioni fiscali ed economiche**, e, con particolare riferimento alle modalità di cessione del credito, è stato stabilito che esso può essere ceduto solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore delle **banche** e degli **intermediari finanziari**.

Attualmente, il decreto del Ministro del Turismo appare, pertanto, non conforme alla norma come successivamente modificata ritenendo conseguentemente non ammissibile la cessione parziale del credito.

Si rappresenta, inoltre, che la possibilità di cedere il credito d'imposta presuppone che i dati analitici dei beneficiari e dei relativi importi siano trasmessi dal Ministero del Turismo all'Agenzia delle Entrate.

In proposito, si segnala che tale attività preliminare è in via di completamento e, dunque, il provvedimento che disciplina la cessione del credito sarà emanato a breve, al termine della predetta attività.

Si precisa, infine, che la cessione sarà consentita solo per i crediti comunicati dal Ministero del Turismo all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per l'intero importo ed in unica soluzione; pertanto, l'utilizzo in compensazione tramite **modello F24** di una parte del credito impedisce la cessione della restante quota e viceversa.

PRECOMPILATA: INDICAZIONE DELLE SPESE DI ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 354629 del 4 ottobre 2023, ha stabilito le modalità di invio all'Agenzia delle Entrate, da parte di enti pubblici o soggetti privati affidatari del servizio, delle spese per l'abbonamento al trasporto pubblico.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, sono stabilite le modalità con cui gli **enti pubblici** od i soggetti privati affidatari del **servizio di trasporto pubblico** trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese per l'acquisto degli **abbonamenti** ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell'anno precedente da persone fisiche. È necessaria l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti abbonati e dei soggetti che hanno sostenuto le spese, al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento. L'indicazione del **codice fiscale** del soggetto pagatore è facoltativa con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e diviene obbligatoria a partire dal 2024.

Tipologie di invio

Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.

L'**invio ordinario** è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

L'invio **sostitutivo** è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata ed acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

È possibile richiedere l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa ed acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

Termini delle trasmissioni

Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni è il 28 febbraio di ciascun anno (cfr. art. 78 c. 25 e 25-bis L. 413/91). I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro questi termini sono utilizzati per l'elaborazione della **dichiarazione dei redditi** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di **scarto** dell'intero file contenente le comunicazioni o di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine o, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ricevute

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio **Entratel** od il codice di riscontro per il servizio **Fisconline**.

Opposizione

L'opposizione all'inserimento nella **dichiarazione precompilata** dei dati relativi alle spese per l'acquisto degli abbonamenti viene manifestata con le seguenti modalità:

- a) comunicando l'opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della stessa, o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta;
- b) comunicando l'opposizione all'Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa fino al termine ultimo delle trasmissioni; in questo caso vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate; la comunicazione dell'opposizione va trasmessa all'Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.

BONUS EDILIZI: PROROGA PER LE UNIFAMILIARI ED INUTILIZZABILITA' DEI CREDITI

Il Decreto Asset, la cui conversione in L. 136/2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, ha previsto il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per il completamento delle opere eseguite su unità unifamiliari e, per i titolari di crediti non utilizzati, l'invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate dal 1° dicembre 2023.

L'art. 24 DL 104/2023 ha prorogato dal 30 settembre 2023 al **31 dicembre 2023** il termine entro cui beneficiare del **Superbonus 110%** per i soli interventi effettuati da persone fisiche, su **unità immobiliari unifamiliari**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che al **30 settembre 2022** siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Inoltre, l'art. 25 DL 104/2023 prevede che i titolari di crediti non ancora utilizzati, che derivino da cessioni o dallo sconto in fattura, siano tenuti dal 1° dicembre 2023 ad inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data in cui si viene a conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Proroga del termine in caso di lavori eseguiti su unità unifamiliari

Con la legge di conversione del DL 11/2023, era stata confermata la deroga del termine del **31 marzo 2023** per l'esercizio dell'opzione della **cessione dei crediti** presenti nei cassetti fiscali per i proprietari di unità unifamiliari.

Il termine, infatti, è stato prorogato al **30 settembre 2023** consentendo ai proprietari di villette di beneficiare della detrazione fiscale (**Superbonus 110%**) per le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia, a patto che i lavori siano stati completati, almeno per il 30%, entro il 30 settembre 2022. Come detto, tale termine è stato ulteriormente prorogato, dal Decreto Asset, al 31 dicembre 2023.

Lo stringente termine del 30 settembre ha comportato nei mesi scorsi un'importante riduzione della mole di lavori destinati alle **unità unifamiliari**.

Peraltro, il requisito del cd. **quoziente familiare** (limite di reddito stabilito per accedere all'agevolazione fiscale nel caso di unità unifamiliari), fissato in una misura inferiore ai 15.000 euro, è stato determinante per un'ulteriore frenata dell'utilizzo del superbonus per le unità unifamiliari (**villette**), in quanto numerosi contribuenti non hanno potuto usufruire dell'agevolazione.

La proroga consentirà comunque di terminare i lavori in corso senza perdere il diritto al godimento dell'agevolazione fiscale in misura piena (110%).

Esercizio delle opzioni previste in tema di utilizzo del credito derivante dalle agevolazioni concernenti i bonus edilizi

L'art. 25 DL 104/2023 prevede che i titolari di crediti non ancora utilizzati, che derivino da cessioni o dallo sconto in fattura, siano tenuti dal 1° dicembre 2023 ad inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data in cui si viene a conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

L'art. 121 c. 1 DL 34/2020 (Decreto Rilancio), prevedeva che i soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo potessero optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

1. per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di **credito d'imposta** di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli **istituti di credito** e gli altri intermediari finanziari;
2. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con il DL 11/2023, la possibilità dell'esercizio dell'opzione di cui alla su riportata lettera b) è stata modificata e circoscritta dall'esecutivo, consentendo ai contribuenti di cedere il proprio credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di **banche ed intermediari finanziari** iscritti all'Albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Come è noto, la normativa stabilisce che i crediti di imposta relativi ai **bonus edilizi** possono essere usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Nel caso in cui i crediti, presenti nel cassetto fiscale dell'ultimo "cessionario", non siano utilizzabili per ragioni diverse dalla scadenza dei termini per il loro corretto utilizzo (la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso), il titolare del credito (ultimo cessionario) ha l'obbligo di comunicare la circostanza all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Un'ipotesi potrebbe essere, a titolo puramente esemplificativo, l'avvenuto sequestro del credito ad opera dell'Autorità Giudiziaria, nel caso di crediti accertati quali inesistenti in capo all'originario titolare.

Nel caso in cui la conoscenza dell'evento, che ha determinato l'inutilizzabilità del credito, sia avvenuta prima del 1° dicembre, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il **2 gennaio 2024**.

MANCATA EMISSIONE DI SCONTRINI: COME PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE

Pronte le comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo a regolarizzare le operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici (Prov. AE 3 ottobre 2023 n. 352652).

Con il Prov. AE 3 ottobre 2023 n. 352652, l'Agenzia delle Entrate individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di **strumenti informatici**, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici e le **fatture elettroniche** emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.

Contenuto della normativa di riferimento

L'art. 1 c. 636 L. 190/2014, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza: modalità che consentono di disporre delle informazioni derivanti dal confronto mensile tra i **pagamenti elettronici** e le fatture elettroniche emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.

I soggetti coinvolti sono coloro per i quali risulta che l'ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all'ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo. Gli elementi e le informazioni messi a disposizione forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Contenuto della comunicazione

L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione al **domicilio digitale** dei singoli contribuenti, contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale, denominazione\cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e periodo d'imposta;
- codice atto, da riportare nel **modello di pagamento F24**, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- descrizione dell'anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l'ammontare mensile dei **pagamenti elettronici** e l'ammontare mensile di imponibile IVA ed imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e/o dai corrispettivi trasmessi telematicamente, ai sensi del D. Lgs. 127/2015;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili;

- istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;
- modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e nell'interfaccia web “**Fatture e corrispettivi**”, nella sezione “Consultazione”, area “**Fatture elettroniche e altri dati Iva**”, in cui sono resi disponibili:

- l'elenco dei mesi dell'anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l'ammontare dei pagamenti elettronici e l'importo di imponibile ed IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
- l'ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
- la differenza, calcolata su base mensile, tra l'importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi relativi ad imponibile ed IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
- il codice ABI od il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;
- gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

Ravvedimento operoso

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'art. 13 D. Lgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle **sanzioni** in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di **certificazione dei corrispettivi** possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

La regolarizzazione deve essere perfezionata entro termini molto stretti: per avvalersi della norma, infatti, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.

Ravvedimento operoso e violazioni già contestate

Il ravvedimento operoso potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la **violazione** sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

Inoltre, in caso di consegna di un processo verbale di constatazione riferito a violazioni che rientrano tra quelle indicate nell'articolo 6, commi 2-bis - limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri - e 3, o nell'art. 11 c. 5 D. Lgs. 471/97, non è ordinariamente possibile utilizzare il ravvedimento operoso rispetto alle violazioni constatate.

Tuttavia, in base al disposto dell'art. 4 DL 131/2023, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi - di cui all'art. 6 c. 2-bis e 3 D. Lgs. 471/97 possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del **31 ottobre 2023** e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

Per avvalersi della sanatoria, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del **15 dicembre 2023**.

Infine, si evidenzia che le violazioni sanate attraverso il **ravvedimento operoso** non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 12 c. 2 D. Lgs. 471/97.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Richiesta informazioni

Il contribuente, anche mediante gli **intermediari**, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.

OMESSA FATTURAZIONE E SANZIONI APPLICABILI: IL PUNTO DELL'AGENZIA

La Risposta dell'Agenzia delle Entrate del 20 ottobre 2023 n.450 esamina i passi che dovrebbe mettere in atto il contribuente che voglia porre rimedio al proprio comportamento omissivo.

L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in tema di omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione e sulle sanzioni applicabili e sul relativo **ravvedimento operoso**.

Secondo l'Agenzia un contribuente che voglia porre rimedio al proprio precedente **comportamento omissivo**, dovrebbe, tra l'altro, per ciascun periodo d'imposta:

1. emettere le **fatture** trascurate. Da notare che la data di emissione da riportare sul documento sarà, ovviamente, il giorno in cui si procede (la data di trasmissione al **Sistema di Interscambio**, laddove il contribuente volesse procedere su base volontaria tramite **fattura elettronica** ex art. 1 c. 3 D. Lgs. 127/2015), mentre quella dell'operazione il giorno dell'avvenuto incasso del corrispettivo per il servizio reso (la "data fattura" di cui alla richiamata fatturazione elettronica via SdI);
2. comunicare i dati delle **liquidazioni periodiche** cui non ha provveduto, salvo «la regolarizzazione intervenga direttamente con la **dichiarazione annuale IVA** ovvero successivamente alla sua presentazione». Ipotesi nelle quali, dunque, la presentazione della dichiarazione assorbe il diverso adempimento comunicativo;
3. presentare la relativa dichiarazione IVA (da considerarsi comunque formalmente omessa, laddove successiva al novantesimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione) e versare l'imposta eventualmente dovuta oltre interessi.

A ciò si aggiungono le sanzioni del caso e, dunque, quella per:

- l'**omessa fatturazione** (e **registrazione**), pari al 90% dell'imposta non fatturata con un minimo di 500 € per ciascun documento;
- l'omessa comunicazione dei dati delle **liquidazioni periodiche**, con un minimo di 500 € per ognuna;
- l'omesso versamento dell'IVA dovuta, pari al 30% di ogni importo non versato;
- l'omessa **presentazione della dichiarazione**, pari al 120% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 €.

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: CI SIAMO

Publicato in G.U. n. 236 del 09/10/2023 il decreto MIMIT del 29/09/2023. Si tratta dell'ultimo provvedimento attuativo che sancisce l'operatività del tanto atteso registro dei titolari effettivi. Imprese, enti dotati di personalità giuridica e trust hanno 60 giorni di tempo per procedere alla comunicazione dei dati e dell'informazioni dei propri titolari effettivi.

Come noto, con la novella operata dal D. Lgs. n. 90/2017 – entrato in vigore il 04 luglio 2017 – il legislatore ha introdotto un'importante novità nel nostro ordinamento.

Il riferimento è all'art. 21 del d.lgs. n. 231/2007 che impone alle **imprese dotate di personalità giuridica** tenute all'iscrizione al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e cooperative), nonché alle **persone giuridiche private** diverse dalle imprese (fondazioni, associazioni e comitati riconosciuti) l'obbligo di comunicare – esclusivamente in via telematica ed in esenzione da imposta di bollo – le informazioni relative ai propri titolari effettivi al Registro delle Imprese, ai fini della conservazione di tali informazioni in apposita sezione (oggi nota come “Registro dei titolari effettivi”). Il medesimo obbligo, ai sensi del co. 3 dall'art. 21, grava anche sui **trust** produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (secondo quanto previsto dall'art. 73 del TUIR), nonché sugli **istituti giuridici affini** stabiliti o residenti sul territorio della **Repubblica italiana**, tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del **Registro delle Imprese**.

Tuttavia, la concreta applicazione del suddetto obbligo è stata sin ad oggi sospesa in attesa che si completasse l'iter avviato con l'emanazione del Decreto del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, di concerto con il **Ministero dello Sviluppo Economico**, dell'11 marzo 2022, n. 55 (entrato in vigore il 9 giugno 2022), decreto attuativo espressamente previsto dal co. 5 del summenzionato art. 21 e necessario al fine di determinare contenuti e modalità operative per la gestione di tale apposito registro.

A distanza di sei anni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, tale iter è finalmente giunto a termine.

L'iter normativo

Ai fini dell'operatività del Registro, il citato decreto dell'11 marzo 2022, n. 55 ha previsto l'emanazione di ulteriori provvedimenti specifici. Un percorso travagliato, durato circa un anno e mezzo, caratterizzato da numerosi intoppi, a partire dalle censure del **Consiglio di Stato** contenute nel parere sulla prima versione del Decreto n. 55/2022 (parere n. 458 del 2021, cui ha fatto seguito, il parere positivo n. 01835 del 6 dicembre 2021 sul revisionato Decreto), fino ad arrivare alla sentenza del 22 novembre 2022 sulle cause riunite C-37/20 e C-601/20 con la quale la **Corte di giustizia dell'Unione europea** ha dichiarato invalido l'articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 nella parte in cui, modificando l'art. 30, par. 5 c. 1 lett. c) Dir. 2015/849/UE, ha richiesto agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche, costituite nel loro territorio, fossero accessibili in ogni caso al pubblico.

Infatti, alla luce della predetta pronuncia della **CGUE** – data la necessità per costante giurisprudenza della **Corte Costituzionale** di disapplicare, in ossequio ai principi di cui all'art. 11 della **Costituzione**, le norme di diritto interno con essa contrastanti – **MIMIT** e **MEF** hanno ritenuto necessario limitare l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva ai soli soggetti titolari di un **interesse giuridico rilevante e differenziato**, analogamente a quanto già previsto per l'accesso ai dati ed alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini (es. mandati fiduciari), deliberando di disapplicare l'art. 7 c. 1 DM 11 marzo 2022 n. 55, che prevede l'accessibilità a richiesta e senza limitazioni da parte del pubblico.

Alla pubblicazione del DM n. 55/2022 è seguita l'emanazione di:

- schema di “Disciplinare tecnico sulla sicurezza del trattamento dei dati sulla titolarità effettiva”, predisposto da **InfoCamere S.C.p.A.** ai sensi dell'art. 11, c. 3, del Decreto MEF, di concerto con il MISE, 11 marzo 2022, n. 55 (sottoposto al parere del Garante per la protezione dei dati personali il 9 agosto 2022);
- parere del **Garante per la protezione dei dati personali** sul predetto schema;

- Decreto direttoriale MIMIT rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa.” (12 aprile 2023, in G.U. n. 93 del 20 aprile 2023);
- Decreto MIMIT rubricato “Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva.” (16 marzo 2023, in G.U. n. 149 del 28 giugno 2023);
- Decreto interministeriale MIMIT e MEF rubricato “Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'art. 8, c. 1 DM 11 marzo 2022, n. 55.” (20 aprile 2023, in G.U. n. 149 del 28 giugno 2023).

L'iter si è finalmente concluso in data 09/10/2023 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto MIMIT rubricato “Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.”

Operatività del Registro

Tale decreto attesta l'operatività del Registro fissando il termine perentorio di **sessanta giorni** dalla data di pubblicazione per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto n. 55 del 2022.

Pertanto, entro tale termine:

- gli **amministratori** delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese,
- il **fondatore**, ove in vita, ovvero i soggetti cui è attribuita la **rappresentanza** e l'**amministrazione** delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (ivi comprese le associazioni e gli enti iscritti al **RUNTS**),
- i **fiduciari** di trust espressi nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini (mandato fiduciario e vincolo di destinazione),

dovranno procedere a tale adempimento utilizzando, ai sensi dell'art. 3, co. 5, del DM n. 55/2022, il modello di **comunicazione unica di impresa** adottato con decreto dirigenziale del MISE del 19 novembre 2009, in ambiente “**DIRE**”.

Si rammenta, infine, che in caso di omesso assolvimento dell'obbligo di comunicazione in oggetto, è prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria** di cui all'art. 2630 c.c. (da 103 € a 1.032 €).

TITOLARE EFFETTIVO IN CASO DI PEGNO ED USUFRUTTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Con l'approssimarsi della scadenza dell'11 dicembre 2023, prevista per la comunicazione dei titolari effettivi, si moltiplicano i dubbi sui nominativi da dichiarare al Registro delle Imprese. In assenza di indicazioni da parte del MEF, alle interpretazioni già fornite si aggiungono le precisazioni del manuale Unioncamere anche in merito ai vincoli sulle partecipazioni societarie.

Il manuale Unioncamere per l'adempimento della comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle Imprese, diffuso nei giorni scorsi, contiene importanti informazioni per la corretta **compilazione del modello digitale TE**, che dovrà essere inviato telematicamente entro il prossimo **11 dicembre** dalle imprese e dagli enti interessati.

Il documento contiene, altresì, alcune indicazioni in merito all'identificazione del titolare effettivo che, giocoforza, finiscono per assumere anche una valenza interpretativa e per tale motivo devono opportunamente essere raffrontate con quelle già esistenti (fornite nel 2019 dalle Linee Guida CNDCEC e nel 2023 dagli studi di Assonime e del Notariato).

Il titolare effettivo in caso di vincoli sulle partecipazioni sociali

L'esistenza di **diritti reali parziali** (usufrutto, nuda proprietà, pegno), comproprietà o vincoli (sequestro, pignoramento) sulle **partecipazioni sociali** deve essere attentamente valutata dagli

amministratori e dagli altri soggetti tenuti a comunicare la titolarità effettiva delle società. Sottolineando l'assenza di “specifici indirizzi ministeriali”, il manuale Unioncamere affronta la relativa casistica secondo quanto previsto dalla legge, specificando che il singolo caso potrebbe essere regolato diversamente in ragione dell'esistenza di accordi tra le parti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Con riferimento all'**usufrutto** di azioni/quote di partecipazione, muovendo dal dato normativo (art. 2352 c.c.) in virtù del quale – salva diversa convenzione con il nudo proprietario – il diritto di voto e quello alla percezione degli utili spettano all'**usufruttuario**, quest'ultimo sarà individuabile quale **titolare effettivo**. Tuttavia, se in base agli accordi intervenuti tra il nudo proprietario e l'usufruttuario il diritto di voto dovesse spettare al primo, sia il **nudo proprietario** che l'usufruttuario saranno individuabili come titolari effettivi se la partecipazione è superiore al **25%** del capitale sociale.

Analogo ragionamento vale per il **creditore pignoratizio** a cui, salvo diverso accordo con il socio-debitore, spetta il diritto di voto e, pertanto, è individuato quale titolare effettivo.

Infine, in caso di **sequestro** delle partecipazioni – salvo diverso provvedimento del giudice – il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sulle stesse spettano al **custode**, il quale, se la partecipazione sequestrata è superiore al 25% del capitale sociale, sarà individuabile quale titolare effettivo.

Altra ipotesi è quella della partecipazione sociale oggetto di **comunione**, con riferimento alla quale Unioncamere distingue due casi:

- uno dei titolari della comunione detiene la maggioranza della partecipazione. In tal caso, posto che l'art. 1105 c.c. stabilisce che il **partecipante** che detiene la maggioranza delle quote della cosa comune decide in via vincolante anche per gli altri partecipanti (qualora l'atto da compiere rientri nell'ordinaria amministrazione), questi sarà individuato quale **titolare effettivo** se la partecipazione in comunione supera il 25% del capitale sociale;
- la partecipazione sociale che forma oggetto di comunione è attribuibile in parti uguali ai titolari della comunione. In tal caso nessuno di essi è titolare della maggioranza della partecipazione e, quindi, l'amministratore potrebbe dichiarare quali titolari effettivi tutti i **comproprietari**, salvo che circostanze di fatto od eventuali accordi tra gli stessi circoscrivano la scelta ad uno solo o ad alcuni di essi.

Da ultimo, con riferimento alle partecipazioni sottoposte a **pignoramento**, mutuando l'interpretazione fornita da alcuni Tribunali, Unioncamere ritiene che il titolare effettivo della stessa vada individuato nel **socio-debitore esecutato**.

Le altre soluzioni interpretative

Per quanto concerne l'usufrutto ed il pegno sulle partecipazioni societarie, le **Linee Guida CNDCEC del 2019** hanno adottato una soluzione “prudenziale”, stabilendo che nel caso in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno *ex art. 2352, c.c.*, in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto od in pegno) per importi superiori al 25%;
- nel caso di quote od azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), sia l'usufruttuario (od il creditore pignoratizio), sia il nudo proprietario.

Resta ferma la necessità di analizzare il contenuto di eventuali specifiche **convenzioni** tra le parti: ad esempio, laddove per effetto di un accordo il diritto di voto fosse attribuito al nudo proprietario, quest'ultimo sarà da considerare quale titolare effettivo, essendo riuniti in un unico soggetto i diritti amministrativi ed economico-patrimoniali.

La soluzione appena descritta è sostanzialmente condivisa da Assonime. Quest'ultima ha evidenziato che, nel caso di una partecipazione societaria, sarebbe giustificato individuare il titolare effettivo nella persona fisica che esercita i principali **diritti** che connotano la partecipazione, quindi il diritto agli utili ed il diritto di voto, in quanto costituiscono rispettivamente “l'utilità economica principale che deriva dalla partecipazione e la misura del potere di esercitare l'influenza dominante

in assemblea”. Ne consegue che sembrerebbe più ragionevole considerare quale titolare effettivo l'usufruttuario, in quanto legittimato ad esercitare il diritto agli utili ed il diritto di voto. Al contempo, consapevole dell'attitudine dei soggetti obbligati ad attestarsi sull'interpretazione più prudente, secondo cui si considera titolare effettivo tanto il nudo proprietario quanto l'usufruttuario, in assenza di un chiarimento ufficiale Assonime ritiene opportuno adeguarsi a quest'ultima interpretazione.

Anche il Notariato è recentemente intervenuto sul tema, proponendo tre differenti letture del problema. In base alla prima, applicando il solo **criterio del controllo** dovrà essere approfondita la convenzione per verificare se al creditore pignoratizio od all'usufruttuario siano stati attribuiti o meno i diritti di voto, che sono quelli maggiormente rilevanti ai fini dell'identificazione del titolare effettivo (di fatto, il soggetto che esercita i voti in assemblea ordinaria e, quindi, nomina l'Organo amministrativo della Società).

Peraltro, tale soluzione risulta accettabile esclusivamente se la scomposizione del diritto di proprietà nei diritti di nuda proprietà e di usufrutto (o in quelli del debitore e del creditore pignoratizio) non consenta l'applicazione del criterio della proprietà *ex art. 20, co. 1, D. Lgs. 231/2007* poiché, in ragione della modalità “scalare”, solo in assenza di esso soccorrerebbe il criterio del controllo.

Nella seconda ipotesi, se oltre alla proprietà piena si fa rientrare nel **concetto di proprietà** di cui al citato *art. 20, co. 1* anche la nuda proprietà e, più in generale, la titolarità di altri diritti reali di godimento e di garanzia (quali appunto l'usufrutto ed il pegno), allora si dovrebbe ritenere che il nudo proprietario e l'usufruttuario, ovvero il creditore pignoratizio ed il debitore titolare della quota gravata da pegno, possano congiuntamente essere individuati quali titolari effettivi senza ricorrere al criterio del controllo.

Preso atto che quest'ultimo, in quanto residuale rispetto a quello della proprietà, finirebbe per trovare raramente applicazione, il Notariato suggerisce infine una terza lettura, consistente nel valorizzare il contenuto delle **convenzioni** costitutive di tali diritti, individuando quale titolare effettivo non già il solo usufruttuario/creditore pignoratizio dotato di diritti amministrativi in base al criterio del controllo (secondo la prima tesi), né il nudo proprietario e l'usufruttuario, ovvero il debitore ed il creditore pignoratizio congiuntamente, in base al criterio della proprietà (secondo la seconda tesi), bensì il nudo proprietario insieme all'usufruttuario od il socio debitore insieme al creditore pignoratizio esclusivamente se, alla luce delle suddette convenzioni, ai titolari dei diritti parziari siano stati attribuiti anche i diritti amministrativi; viceversa, se i diritti amministrativi e patrimoniali siano concentrati in capo al nudo proprietario od al socio debitore, questi ultimi dovranno essere individuati quali titolari effettivi.

BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE: AGGIORNATA LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida AE relativa all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, precisando i codici tributo da riportare in caso di rinvii del pagamento.

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida AE relativa all'**imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, disponibile nella sezione “L'Agenzia informa” del sito web. Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate ha precisato gli identificativi da indicare nel **Mod. F24** per assolvere l'imposta in relazione ai trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre od al 30 novembre. In tali casi, i **codici tributo** da riportare sono quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta di bollo è dovuta, cioè il 2521 e/o il 2522.

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse, l'Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l'importo nell'area

riservata del portale “**Fatture e corrispettivi**” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre).

Il **pagamento** viene eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l'**IBAN** corrispondente al **conto corrente** intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta.

In caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della **sanzione** e degli **interessi** previsti per il **ravvedimento operoso**.

In alternativa a questa procedura, come chiarito nella Guida, il contribuente può versare l'importo dovuto tramite Mod. F24, da presentarsi in modalità telematica, utilizzando i seguenti codici tributo:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre;
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni;
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

SPLIT PAYMENT: PUBBLICATI GLI ELENCHI PER IL 2024

Sono stati pubblicati sul sito del MEF gli elenchi per il 2024 dei soggetti tenuti all'applicazione dello *split payment*.

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, nell'apposita sezione del sito, gli elenchi per il 2024, aggiornati al 20 ottobre 2023, dei soggetti tenuti all'applicazione della **scissione dei pagamenti - *split payment*** (di cui all'art. 1 c. 629 lett. b) L. 190/2014).

Si tratta degli elenchi di:

- **società controllate** di fatto dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e dai **Ministeri**;
- **enti** o società controllate dalle **Amministrazioni Centrali**;
- enti o società controllate dalle **Amministrazioni Locali**;
- enti o società controllate dagli **Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza**;
- enti, **fondazioni** o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'**indice FTSE MIB** della **Borsa Italiana**.

È possibile effettuare la ricerca delle società indicate nei suddetti sei elenchi disponibili, tramite **codice fiscale** o **denominazione**.

I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate od errate inclusioni negli elenchi, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, fornendo idonea documentazione

mediante l'apposito **modulo di richiesta** presente sul sito MEF, al quale è obbligatorio allegare la **visura camerale**.

Si ricorda che l'istituto della scissione dei pagamenti - split payment prevede che, in deroga al meccanismo ordinario, per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle **pubbliche amministrazioni** l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dall'Amministrazione acquirente direttamente all'erario anziché al fornitore stesso, scindendo, in tal modo, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. L'ambito applicativo della procedura è stato definito con la Circ. AE 9 febbraio 2015 n. 1/E.

In caso di **fattura elettronica**, l'applicazione dello split payment va segnalato riportando il valore "S" nel campo "Esigibilità Iva".

Trattandosi di un sistema introdotto in deroga alla normale disciplina, l'applicazione dello split payment è subordinata all'approvazione dell'Unione Europea, che, in vista della scadenza, ne ha rinnovato l'autorizzazione fino al 30 giugno 2026, escludendo, tuttavia, dal 1° luglio 2025, le società quotate nell'indice Ftse Mib della Borsa Italiana identificate ai fini IVA.

ELENCO DEGLI AVVOCATI: QUANDO NON SI APPLICA L'IMPOSTA DI BOLLO

Con la risposta del 18 ottobre 2023 n. 448, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta di bollo sulle istanze per manifestazione di interesse all'iscrizione elenco degli avvocati destinati al conferimento incarichi di patrocinato, assistenza e consulenza legale.

L'istante ha approvato il regolamento per l'istituzione, la gestione, l'utilizzo, l'aggiornamento e la revisione dell'elenco degli **avvocati** e per il conferimento di incarichi stragiudiziali. La costituzione dell'elenco è realizzata mediante l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei professionisti interessati, a seguito di pubblicazione dell'**avviso pubblico** permanente per la costituzione di una *short list* di avvocati.

Nel regolamento in questione, l'avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di avvocati destinato al conferimento **incarichi di patrocinato**, assistenza o consulenza legale dispone che la manifestazione di interesse a pena di esclusione, debba essere redatta nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente dal professionista e corredata da **bollo**.

A tale proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se:

- la manifestazione di interesse all'iscrizione all'elenco in oggetto possa essere legittimamente soggetta all'**imposta di bollo**;
- sia corretto chiedere l'apposizione del bollo a pena di esclusione dalla procedura.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'istante, non rientra tra i soggetti di cui all'art. 3 della tariffa allegata al DPR 642/72, secondo cui sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa, in quanto operante quale **soggetto autonomo** e distinto dalla Regione. Difatti, l'ente in oggetto è dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile; pertanto, non rientra nella definizione generale di Amministrazione dello Stato. L'imposta di bollo non è dovuta.

CENTRALI EOLICHE: COME DETERMINARE LA RENDITA CATASTALE

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/E del 16 ottobre 2023, ha fornito nuovi chiarimenti in tema di determinazione della rendita catastale delle centrali eoliche.

Con la Circolare n. 28/E del 16 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si considerano superate le indicazioni contenute nella Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016, secondo cui le **torri eoliche** sono da annoverare tra le costruzioni a prescindere da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell'assenza di strumentalità al processo produttivo nel senso descritto. Conseguentemente, per le **centrali eoliche** deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi quindi un *unicum* impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell'impianto.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le strutture territoriali a riesaminare le eventuali **controversie pendenti** concernenti la materia in esame e, ove l'attività dell'ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare la pretesa, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della **rendita catastale** degli **immobili a destinazione speciale** e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite **stima diretta**, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento (art. 1 c. 21 L. 208/2015). Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Al fine di garantire uniformità di trattamento tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, il legislatore ha previsto la possibilità di presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti, nel rispetto dei nuovi criteri (art. 1 c. 22 L. 208/2015).

Le centrali eoliche rappresentano strutture destinate alla produzione dell'**energia elettrica** attraverso lo sfruttamento dell'energia del vento, costituite, in generale, da una serie di generatori eolici con le relative opere di fondazione, cabine di trasformazione e controllo, installazioni elettriche e cavi per la connessione alla rete, opere di sistemazione a terra, ecc. In relazione alla determinazione della rendita catastale di tale tipologia di beni, con la Circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016, è stato precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, non sono più oggetto di stima gli **aerogeneratori** (rotori e navicelle) e gli *inverter*. È stato, altresì, precisato che, per le specifiche caratteristiche tipologico-costruttive, le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche sono da annoverare tra le costruzioni - nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo - e, come tali, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.

DIRITTI DOGANALI: TASSO D'INTERESSE PER IL PAGAMENTO DIFFERITO

È confermato allo 0,165% il tasso d'interesse per il pagamento differito dei diritti doganali dal 13 luglio 2023 al 12 gennaio 2024, come stabilito dal decreto del MEF dell'11 ottobre 2023 pubblicato nella GU n. 246 del 20 ottobre 2023.

Con il decreto del MEF dell'11 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2023, è stabilito che il **tasso d'interesse** per il **pagamento differito** dei **diritti doganali** effettuato oltre i 30 giorni, per il periodo dal 13 luglio 2023 al 12 gennaio 2024, è confermato nella misura dello 0,165% annuo.

La misura dello 0,165% è stata applicata anche nei seguenti semestri precedenti: 13 luglio 2020-12 gennaio 2021, 13 gennaio 2021-12 luglio 2021, 13 luglio 2021-12 gennaio 2022, 13 gennaio 2022-12 luglio 2022, 13 luglio 2022-12 gennaio 2023, 13 gennaio 2023-12 luglio 2023 (DM 1° ottobre 2020, DM 10 febbraio 2021, DM 10 agosto 2021, DM 11 febbraio 2022, DM 20 settembre 2022, DM 1° marzo 2023).

Si ricorda che il pagamento differito dei diritti doganali avviene previa autorizzazione della Dogana. Gli operatori possono pagare i relativi diritti liquidati, senza interessi, fino al 30° giorno lavorativo successivo a quello di notifica dell'obbligazione doganale od a quello di scadenza del periodo di contabilizzazione globale. Il **ricevitore** della Dogana può autorizzare una maggiore dilazione fino ad un massimo di 90 giorni per la sola fiscalità interna (IVA ed accise), con applicazione di interessi. La concessione della dilazione per il pagamento differito è subordinata alla prestazione di specifica **cauzione a garanzia** dei diritti dovuti e dei relativi interessi.

Oltre al pagamento differito, tra le forme di dilazione è previsto anche il **pagamento periodico**. Anche in questo caso, previa autorizzazione della Dogana, gli operatori che operano con la Dogana con continuità possono versare i diritti non per ogni singola operazione, ma per tutte quelle effettuate in un periodo non superiore a 30 giorni, versando l'ammontare complessivo dei diritti senza oneri di interessi nei 2 giorni lavorativi (escluso il sabato) successivi alla chiusura del periodo.

Per ogni ritardo nel pagamento dei diritti doganali viene calcolato un interesse pari al tasso fissato per il pagamento differito dei diritti stessi, maggiorato di 4 punti, da computarsi per mesi compiuti, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile.

POLI EUROPEI DI INNOVAZIONE DIGITALE: AGGIORNATE LE FAQ

Disponibili sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nuove risposte alle domande più frequenti sulla rete europea di poli di innovazione digitale realizzata nel contesto del “Programma Europa Digitale”.

Assicurare la **transizione digitale dell'industria**, con particolare riferimento alle PMI, e della Pubblica Amministrazione attraverso l'adozione di tecnologie digitali avanzate, quali intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni, *cybersecurity*.

È questo l'obiettivo della **rete europea di poli di innovazione digitale**, realizzata nel contesto del “Programma Europa Digitale”, attraverso cui la Commissione Europea vuole costruire una vivace comunità di hub ed altri soggetti interessati che promuovono attività di networking, cooperazione e trasferimento di conoscenze tra EDIH, PMI ed imprese a media capitalizzazione, il settore pubblico e gli altri soggetti interessati ed iniziative rilevanti.

I Poli, preselezionati dai singoli Stati membri e successivamente selezionati dalla Commissione Europea, potranno erogare servizi di:

- test e sperimentazione (*testing before investing*),

- formazione e sviluppo delle competenze,
- sostegno all'accesso ai finanziamenti,
- networking de accesso agli ecosistemi dell'innovazione.

Con il DD 24 agosto 2023 il MIMIT ha stanziato 42 milioni di euro per la selezione di **6 nuovi poli** di innovazione sul campo che rappresenteranno i punti di accesso per le imprese al sistema di trasferimento tecnologico, composto dai Competence Center e dagli *European Digital Innovation Hub*, ed erogheranno servizi di *first assesment* digitale ed orientamento per favorire la transizione digitale delle imprese. La selezione è rivolta ad enti pubblici e privati che svolgono attività di rappresentanza, supporto e promozione delle imprese a livello nazionale. Sarà possibile inviare le **domande** dalle ore 12:00 del **5 ottobre** alle ore 12:00 del **31 ottobre 2023** all'indirizzo PEC dgpiipmi.div02@pec.mise.gov.it utilizzando la modulistica allegata al Decreto del 27 settembre 2023.

Informazioni dettagliate e chiarimenti sulla partecipazione ed il meccanismo di funzionamento dei poli sono reperibili nelle risposte alle [FAQ](#) sul tema aggiornate nei giorni scorsi dal MIMIT. Qui è illustrato, ad esempio, come costituire il consorzio di progetto, come delegare il coordinatore, qual è il budget del progetto a disposizione delle imprese, quello per l'acquisto di **infrastrutture, attrezzature e macchinari** e molto altro ancora con riferimento a requisiti e beneficiari.

DECRETI INGIUNTIVI: IMPOSTA DI REGISTRO ANCHE IN CASO DI PROVVISORIA ESECUZIONE

I decreti ingiuntivi sono soggetti ad imposta di registro in forza della loro natura esecutiva, non rilevando l'apposizione della formula esecutiva o l'eventuale sospensione dell'esecutorietà in caso di opposizione.

In una recente sentenza di merito i giudici hanno ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione dell'**imposta di registro** relativa alla registrazione di un **decreto ingiuntivo** ([art. 37 TUR](#)), sebbene non fosse munito di formula esecutiva.

Come precisato in sede di legittimità, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, l'**esecutorietà** dello stesso viene **sospesa** ([Cass. 18 febbraio 2021 n. 4327](#)).

Solo l'intervento di una **decisione definitiva** che, all'esito del **giudizio di opposizione**, revochi, annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto, esclude la debenza del tributo e comporta l'obbligo di **rimborso** delle somme versate.

CGT 2° Lazio 5 settembre 2023 n. 5083

PRIMA CASA: DAL 31 OTTOBRE 2023 RIAPRONO I TERMINI PER L'AGEVOLAZIONE

I termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 ottobre 2023, inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 31 ottobre 2023.

L'art. 3 c. 10-quinquies DL 198/2022 (decreto Milleproroghe), inserito in sede di conversione dalla L. 14/2023, ha ulteriormente sospeso, dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023:

- i termini relativi alle **agevolazioni prima casa** di cui alla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, previste per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi a case di abitazione, ad eccezione di quelle di **categoria catastale A/1, A/8 e A/9**;
- il termine previsto dall'art. 7 L. 448/98, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Originariamente, l'art. 24 DL 23/2020 aveva previsto la sospensione dei termini in questione dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ma la **sospensione** era stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2021 dalla L. 21/2021, di conversione del DL 183/2020 e, infine, al 31 marzo 2022 dalla L. 15/2022, di conversione del DL 228/2021.

Pertanto, i termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 ottobre 2023, inizieranno o riprenderanno a decorrere dal **31 ottobre 2023**.

Termini oggetto di sospensione

In particolare, come chiarito dalla Circolare n. 9/E/2020, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:

- il **termine di 18 mesi** dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di **un anno** entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa;
- il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, del credito d'imposta di cui all'art. 7 L. 448/98.

La finalità della sospensione, volta a favorire il contribuente per non incorrere nella decadenza dalle agevolazioni prima casa, implica che il periodo di sospensione non si applica al **termine quinquennale di decadenza** dall'agevolazione di cui al comma 4 della nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, previsto per il caso dell'**alienazione infraquinquennale**. Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la “ratio” della norma, in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita (circolare n. 9/E/2020).

La sospensione non è applicabile neppure ai termini di decadenza previsti per l'ultimazione di **immobili trasferiti in corso di costruzione**, che, una volta realizzati, presentino le caratteristiche di case di abitazione riconducibili in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 (circolare n. 8/E/2022 a conferma delle risposte n. 39/E/2021 e n. 235/E/2021).

Effetti retroattiva della sospensione

Il comma 10-quinquies dell'art. 3 DL 198/2022, nel prevedere la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 ed il 30 ottobre 2023:

- da un lato, fa salvi gli **atti notificati** dall'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della L. 14/2023), emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, e del termine di cui all'art. 7 della L. 448/98;
- dall'altro, stabilisce che non si fa luogo al **rimborso** di quanto già versato.

A quest'ultimo riguardo, è dato osservare che, rispetto alla precedente proroga della sospensione fino al 31 marzo 2022, la Circolare n. 8/E/2022 aveva ammesso il rimborso nei confronti del contribuente che, ritenendosi decaduto dal beneficio prima casa per inutile decorso dei termini decadenziali nel periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2022, avesse versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

È evidente, quindi, il disfavore della nuova norma per i contribuenti che, non potendo essere a conoscenza della successiva proroga della sospensione dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, avessero nel frattempo provveduto al versamento delle maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF ENTRO IL 16 GENNAIO 2024

Il DL Anticipi, per il solo periodo d'imposta 2023, proroga il versamento del secondo acconto delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi, che potrà essere versato entro il 16 gennaio 2024, in un'unica soluzione o in cinque rate mensili (DL 145/2023).

Il DL Anticipi (DL 18 ottobre 2023, n. 145 pubblicato nella GU n. 244 del 18 ottobre 2023) introduce misure urgenti in materia economica e fiscale.

Tra queste, vi è il rinvio del versamento della seconda rata d'acconto delle **imposte dirette**, la cui scadenza è stabilita attualmente a regime al **30 novembre 2023**.

Le imposte scaturenti dalla dichiarazione sui redditi, in linea generale, sono versate dai contribuenti in due differenti scadenze (art. 17 DPR 435/2001):

- le **persone fisiche** e le **società di persone** versano il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione ed il primo acconto, entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; mentre, le società di capitali, devono eseguire il versamento entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- il secondo od unico **acconto**, entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione (soggetti solari).

Le disposizioni normative attualmente in vigore, consentono il versamento rateale solo per il saldo ed il primo acconto, mentre, la seconda rata deve essere versata in un'unica soluzione.

Con l'approvazione del nuovo DL Anticipi, si interviene sui **termini di versamento** del secondo acconto delle imposte dirette, ma solo relativamente al **periodo d'imposta 2023**. In particolare, viene prevista la possibilità per le **persone fisiche** titolari di **partita IVA** che nel periodo d'imposta precedente (2022) abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, di effettuare il versamento della seconda rata d'acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi (Modello Redditi 2023), entro il **16 gennaio** dell'anno successivo (2024).

Il pagamento del secondo acconto potrà anche essere eseguito in **cinque rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese e con applicazione degli interessi del 4% annuo a partire dalla seconda rata.

Versamento rateale 2° acconto	
N° rata	Scadenza
1° rata	16 gennaio 2024
2° rata	16 febbraio 2024
3° rata	16 marzo 2024 (essendo sabato, slitta al 18 marzo)
4° rata	16 aprile 2024
5° rata	16 maggio 2024

Per quanto riguarda i versamenti relativi ai **contributi previdenziali** dovuti dai soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti, nonché alla gestione separata, questi sono espressamente esclusi dall'ambito applicativo della disposizione in esame e, pertanto, i termini di scadenza rimangono quelli ordinari. Sono esclusi, inoltre, i contributi **assistenziali** ed i premi assicurativi **INAIL**.

La proroga del secondo acconto potrà essere fruita solo dalle persone fisiche titolari di partita IVA; non rientrano, quindi, nell'ambito soggettivo di applicazione i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Soggetto	Proroga versamento 2° acconto
Persone fisiche, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi 2022 superiori a 170.000 euro	No
Persone fisiche, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi 2022 inferiori a 170.000 euro (imprese e professionisti)	Sì
Persone fisiche, non titolari di partita IVA	No
Soggetti diversi dalle persone fisiche quali, società di persone e di capitali, enti non commerciali e commerciali	No

Relativamente alle imposte interessate dalla proroga, poiché la norma fa riferimento alla “seconda rata d'acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”, il versamento al 16 gennaio potrà essere eseguito per **IRPEF** e **relative addizionali, imposte sostitutive** quali, ad esempio, quelle dovute per l'applicazione della cedolare secca, del regime forfetario o di vantaggio, **IVIE** ed **IVAFE**.

Ulteriore esclusione dovrebbe riguardare anche coloro che versano l'acconto in un'unica soluzione, poiché il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata è di ammontare non superiore a 103 €. Ciò, in quanto, il testo della disposizione cita specificatamente il secondo acconto.

Con riguardo al periodo d'imposta interessato dall'intervento normativo, il DL Anticipi fa riferimento al 2023. Pertanto, se nessuna disposizione futura interverrà per prorogare anche al 2024 il versamento differito del secondo acconto con possibilità di rateizzazione, ovvero per introdurre a regime tale norma, il versamento dell'acconto per il periodo d'imposta 2024 dovrà essere comunque eseguito entro novembre.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

